

Pieve di Soligo, 14.08.2026

Informativa n. 12

OGGETTO: D.L. 148/2026 (Decreto “Omnibus”); altre novità del periodo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11/08/2026, il Decreto “Omnibus” di cui si riportano le principali disposizioni.

Novità per i fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (art. 2)

Vengono apportate alcune modifiche al regime dei fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Il nuovo Decreto:

a) conferma l'attuale regime previsto per i veicoli che siano stati immatricolati dall'1.1.2025, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025 e assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti dall'1.1.2025:

Tipologia di veicolo in base all'alimentazione	% del fringe benefit sulla base dell'importo (da tabella ACI) relativo a una percorrenza di 15.000 km annui	Attuale disciplina: si applica ai veicoli immatricolati, concessi in uso promiscuo e consegnati dal 01/01/2025
Elettriche	10%	
Ibride Plug-in	20%	
Altre tipologie di alimentazione (full-hybrid, gasolio, benzina, GPL, metano)	50%	

b) estende la “vecchia” disciplina, in vigore fino al 31 dicembre 2024¹, anche alle auto ordinate dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concesse in uso promiscuo nel corso del 2025 (viene quindi esteso il regime basato sulle emissioni di CO₂ all'intero 2025, e non solo al primo semestre com'era nella norma precedente). Si prevede inoltre che la vecchia disciplina si possa applicare anche quando i veicoli sono concessi in uso promiscuo ad un altro dipendente (riassegnazione); ciò significa che non verrà più utilizzato il criterio di calcolo del fringe benefit sulla base del “valore normale” per i casi in cui non si rientri né nella nuova disciplina (tipo di alimentazione) né nella vecchia (emissione di CO₂).

Tipologia di veicolo in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica	% del fringe benefit sulla base dell'importo (da tabella ACI) relativo a una percorrenza di 15.000 km annui	Vecchia disciplina: si applica ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 01/07/2020 al 31/12/2024 oppure ordinati/immatricolati entro il 2024 e concessi in uso promiscuo fino al 31/12/2025
non superiori a 60g/km	25%	
superiori a 60g/km ma non a 160 g/km	30%	
superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km	40% per l'anno 2020, 50% dal 2021 in poi	
superiori a 190 g/km	50% per l'anno 2020, 60% dal 2021 in poi	

Altre due novità apportate dal Decreto, sono relative:

- all'aumento del 50% del valore del fringe benefit dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, sia sui veicoli soggetti alle nuove regole, sia per quelli ancora valorizzati in base alle emissioni di anidride carbonica²;
- all'incrementato del 5% del valore del fringe benefit quando l'auto abbia accessori od allestimenti non valorizzati nelle tabelle AcI e non direttamente acquistati dal lavoratore.

Tali due nuove disposizioni hanno decorrenza dal 1° gennaio 2026.

¹ basata sulle emissioni di anidride carbonica e applicata ai veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 (vedi tabella celeste)

² a partire perciò dal 1° gennaio dell'anno successivo al quinto anno di immatricolazione del veicolo, la misura di determinazione del fringe benefit è aumentata del 50%: tale aumento riguarda tutte le tipologie di veicoli (quindi anche i veicoli elettrici)

Collegamento RT-POS: introdotta una soglia di tolleranza per l'applicazione delle sanzioni (art.33)	Dal 1° gennaio 2026, lo strumento mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (POS, app, ecc.) deve essere collegato all'RT con cui sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. In caso di omessa, tardiva o infedele trasmissione che non incide sulle liquidazioni, si applica una sanzione pari a 100 euro per trasmissione, con massimo di 1.000 euro per trimestre. Il Decreto introduce ora una soglia di non punibilità: se lo scostamento tra il numero delle operazioni con pagamento elettronico registrate/memorizzate e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati non supera il 5%, la sanzione predetta non si applica.
Estensione del periodo di detrazione dell'iva delle fatture di acquisto (art. 12)	Viene esteso il termine per la detrazione dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni; <u>sarà possibile detrarre l'iva in acquisto, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto</u>³. La stessa estensione temporale "biennale", si applica anche al termine per l'annotazione delle fatture e delle bollette doganali nell'apposito registro degli acquisti.

Altre novità

Credito d'imposta per l'acquisto di carburante da parte degli autotrasportatori - Esclusione degli autotrasportati in c/proprio - Proroga di due mesi del credito	Segnaliamo che il credito d'imposta citato, previsto inizialmente per le imprese di autotrasporto conto terzi e conto proprio, <u>è stato limitato dalla Commissione Europea</u>⁴ <u>alle sole imprese di trasporto in c/terzi</u>. Viene quindi escluso dal beneficio l'autotrasporto per conto proprio. Si ricorda infine che il credito d'imposta è stato esteso alle spese effettuate anche nel mese di luglio⁵ e nel mese di agosto⁶ 2026.
Credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole - Pubblicate le istruzioni AGEA per presentare la domanda	Le domande per ottenere il credito di imposta per il carburante agricolo ⁷ potranno essere presentate dal 6 agosto e fino al 30 settembre. Agea emetterà successivamente il provvedimento di concessione entro il 20 ottobre 2026. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione entro il 31/12/2026. Agea ha pubblicato, a tale proposito: - la circolare 64702 del 31 luglio⁸ con cui ha fissato il quadro operativo del credito d'imposta a favore delle imprese agricole per l'acquisto di gasolio e benzina; - le istruzioni operative n. 72/2026.⁹
Credito d'imposta per investimenti 4.0: proroga comunicazioni di completamento	Il DM 31.7.2026, dispone la proroga al 15.9.2026 del termine per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0 che erano stati prenotati nel 2025 e completati entro il 30.6.2026 (il precedente termine era fissato al 31.7.2026).

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

³ Viene così superata la precedente modifica normativa, prevista dall'articolo 2 del DL 50/2017, che aveva ridotto il termine a un solo anno

⁴ Lettera inviata dalla Commissione UE al Governo italiano, del 27/07/2026

⁵ Con D.L. n.133/2026, articolo 1, comma 4.

⁶ Con D.L. n. 139/2026 articolo 1, comma 4

⁷ Il credito è pari al 20% delle spese effettuate a marzo, aprile e maggio 2026 (salvo superamento della dotazione stanziata pari a 90 milioni di euro)

⁸ <https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative/circolare-agea-n-64702-del-31-luglio-2026>

⁹ <https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative/istruzioni-operative-n-72-prot-65982-del-5-agosto-2026>